

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 15 ottobre 2008, n. 25207

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando il motivo dell'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Gallarate, in relazione all'accertamento ai fini IRPEG e ILOR per gli anni 1995, 1996 e 1997 nei confronti della srl M.P. Antiquario, ha ritenuto, concordando col giudice di primo grado, che l'Ufficio, nel porre alla base delle rettifiche i movimenti rilevati, in sede di indagine bancaria, sui conti correnti facenti capo alla società contribuente, avesse erroneamente attribuito ai ricavi i prelevamenti "che più si avvicinano al concetto di costi", oltre che i versamenti.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione articolando un motivo.

L'intimata non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso l'amministrazione censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducendo che le somme di cui ai prelevamenti effettuati sui conti nella sua disponibilità, per i quali la società contribuente non era stata in grado di indicare i beneficiari, né dimostrare che risultassero in contabilità o di averne tenuto conto ai fini del reddito imponibile dichiarato, né che essi non avessero rilevanza a tal fine, in forza della presunzione di legge posta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 2, andavano ritenute ricavi.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Nell'accertamento delle imposte sui redditi, infatti, come più volte affermato da questa Corte, "è legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell'avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla Guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto certo e non controverso, il fatto da accertare" (Cass. n. 15447 del 2001, n. 2814 del 2002). Si è altresì puntualizzato, segnatamente, come "il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, chiaramente impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili. Pertanto, posto che sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, anche perché non sempre a ricavi occulti corrispondono costi occulti, mentre a ricavi occulti possono accompagnarsi costi dichiarati in misura maggiore del reale" (Cass. 18016 del 2005, n. 9103 del 2001, n. 21071 del 2005, n. 2438 del 2007).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

